

Regione Lombardia
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Cartografia Impero Asburgico - Regno Lombardo Veneto (1818-1829)



IL GEOLOGO
DR GIOVANNI BASSI
Marzo 2023

ELENCO ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DI CORSO D'ACQUA.....	4
ART. 3 - SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	4
ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.....	4
ART. 5 - PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.....	5
ART. 6 - ATTIVITA' VIETATE	5
ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE.....	5
ART. 8 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO	6
ART. 9 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	7
ART. 10 - REGIME DELLE ACQUE DI SUPERFICIE	7
ART. 11 - INVARIANZA IDRAULICA	7
ART. 12 - SOTTOPASSI.....	8
ART. 13 - GRIGLIE	8
ART. 14 - INTUBAMENTI.....	8
ART. 15 - VEGETAZIONE DI RIPA AI FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO.....	8
ART. 16 - RELAZIONE GEOLOGICA E IDRAULICA	9
ART. 17 - CONVENZIONE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	9
ART. 18 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE	9
ART. 19 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	10

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto del presente Regolamento Comunale è la disciplina dei corsi d'acqua, appartenenti ai reticoli idrici indicati da Regione Lombardia e distinti come in **Allegato 1" Elenco dei corsi d'acqua"**.

Il Comune ha competenza di polizia idraulica sui corsi d'acqua individuati come **Reticolo Idrico Minore (RIM)** da Regione Lombardia - RIRU.

La Polizia Idraulica resta in capo al Comune per il solo reticolo di sua competenza mentre su tutti i corsi d'acqua si applicano le norme sopraordinate di Autorità Distrettuale del Bacino del fiume Po e di Regione Lombardia.

Sul **Reticolo della Bonifica (RIB)** del Consorzio di Bonifica DUNAS si applicano le norme specifiche e da questi emanate.

Finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua del RIM e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, idrauliche.

Si richiamano qui di seguito le disposizioni di Regione Lombardia riguardanti la materia:

- D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868,
- D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950,
- D.G.R. n. 2762 del 22 dicembre 2011,
- L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 e s.m.i. ,
- R.R. n.3 dell'8 febbraio 2010 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo" ,
- D.G.R. 25.10.2012 - N. IX/4287,
- D.G.R. n. 883 del 31 ottobre 2013
- D.G.R. 31.10.14 N. X/2591, "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica",
- D.G.R. n. 4229 del 23 Ottobre 2015 e s.m.i. ,
- L.R. 15 marzo 2016, n. 4,
- D.G.R. 22 dicembre 2016, n. 13807,
- D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017,
- D.G.R. n. 698 del 24 ottobre 2018,
- D.G.R. n. 4037 del 14 dicembre 2020,
- **D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, attualmente vigente**

Si applicano inoltre:

- R.R. 08.02.2010 n. 3, Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 05.12.2008 n. 31 "T.U. delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale",
- L.R. 5.12.2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e relativo Regolamento 20.07.2007 n. 5,
- Legge 05.01.1994 n. 36 e relativo regolamento e R.D. 25.07.1904 N. 503,
- D. Lgs 152/99, art. 41 e ss.mm. ii.
- Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DI CORSO D'ACQUA

Per corso d'acqua s'intende quello a carattere costante e/o stagionale a cielo aperto, interrato o pensile, a sezione completamente o parzialmente chiusa (intubato), individuato nell'ambito del territorio comunale.

Nel territorio comunale sono presenti corsi d'acqua compresi negli **Elenchi di Regione Lombardia** assegnati alla competenza del Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio-Adda-Serio (**DUNAS**); i corsi d'acqua restanti appartengono al reticolo privato.

I reticoli idrici interni al territorio comunale sono individuati in: **Allegato 1 – Carta Idrografica**

I corsi d'acqua che si snodano in area urbanizzata, sono soggetti, alla disciplina urbanistica laddove la funzione idraulica, da essi svolta, sia residuale e assimilabile alla rete della fognatura civica, con prevalenti intubamenti e costruzioni a filo sponda o sopra il corso d'acqua.

In **Allegato 1** l'Elenco dei corsi d'acqua e l'appartenenza ai rispettivi reticoli.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

La Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, è svolta come qui di seguito specificato:

1. Sulla Rete Idrica Principale (non presente nel territorio di competenza): sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate da Regione Lombardia;
2. Sul Reticolo Idrico della Bonifica, le autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal competente Consorzio di Bonifica.
3. Sul Reticolo Idrico Minore (non presente nel territorio di competenza) le autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal Comune.
4. Sul Reticolo Idrico dei Privati il Comune applica le sue norme urbanistiche.

Gli interventi e le attività di gestione e di trasformazione del demanio idrico del suolo, in fregio ai corsi d'acqua, sono regolamentate come qui segue:

- Per fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici, canali di proprietà demaniale, dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 articoli 59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- Per i canali e le opere di bonifica, se presenti e non rientranti nelle tipologie sopra specificate dal R.R. n.3 dell'8 Febbraio 2010 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo."

ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è presente la fascia di rispetto, dove non è consentita nuova edificazione.

Le fasce di rispetto devono garantire: la piena efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, la conservazione dell'ambiente di ripa.

ART. 5 - PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

In Allegato 2 – Carta del Vincolo di Polizia Idraulica, sono evidenziate le aree, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, entro cui si esercita la Polizia Idraulica da parte degli organi preposti.

La profondità della fascia di rispetto è di **10 m** per tutti i corsi d'acqua esterni alle aree urbane e deve intendersi misurata, in orizzontale, dalla sommità della sponda incisa o, in presenza di argini in rilevato, dal piede esterno dello stesso.

La fascia di rispetto, per tutti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e della Bonifica, interni al Perimetro del Centro Edificato, è riducibile a **5 m** dall'emissione della autorizzazione di Regione Lombardia- UTR.

ART. 6 - ATTIVITA' VIETATE

Sono vietati, entro le fasce di rispetto qui sopra definite, i seguenti interventi:

- Nuove edificazioni, anche in sotterraneo;
- Intubamento dei corsi d'acqua (D. Lgs 152/99, art. 41 e ss.mm. ii. e art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI);
- Recinzioni o interclusioni alla fascia di rispetto, precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati, mentre quelle permeabili, eseguite con semplice infissione nel terreno, dovranno mantenersi alla distanza minima di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno arginale, come indicato nel R.R. n.3 art. 4, del 8 febbraio 2010;
- Ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza, impianti idroelettrici;
- Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi alla bonifica ambientale e messa in sicurezza da rischio idrogeologico.

ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE

La fascia di rispetto è determinata in:

- 5,00 m, per le piantagioni, le alberature e le siepi, salvo diversa disposizione giustificata da motivazioni forestali, idrogeologiche e paesaggistiche;
- 5,00 m, per le recinzioni, al di fuori del Perimetro del Centro Edificato.

La distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere pari alla profondità massima dello scavo stesso se eseguito sopra falda.

Scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità massima di scavo.

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggette a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite: per gli edifici esistenti gli interventi così come definiti dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05. In particolare, nel caso in cui il PGT preveda il recupero degli edifici rurali esistenti, anche con funzioni residenziali, al fine della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sono consentiti gli interventi dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05, a condizione che gli edifici interessati siano protetti con interventi locali di difesa che li affranchino dall'ingressione dell'onda di piena, tempo di ritorno 200 anni.

La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con la norma di Polizia Idraulica in vigore al momento dell'edificazione.

Sui corsi d'acqua, potranno essere assentiti, in generale e con specifica autorizzazione e concessione dell'Ente preposto, i seguenti interventi e lavori:

- Sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- Parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgorgante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevedrà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;

1. Interventi che non influiscano, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;

2. Difese eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;

3. Muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative;

4. Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportano danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
- disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
- ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/99, art. 1, 2,3,4 e 5/2001 ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

Sono consentite le opere di ingegneria naturalistica eseguite conformemente ai seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n° VI/6586 in data 19.12.1995, Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione;
- D.G.R. n° VII/29567 in data 01.07.1997, Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia;
- D.G.R. n° VII/48740 in data 29.02.2000, Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica;
- D.G.R. n° VII/2571 in data 11.11.2000, Modalità di raccolta delle piante nelle foreste "demaniali" di proprietà della Regione.

ART. 8 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

Al fine di contenere l'inquinamento, da nitrati e da altre sostanze indesiderate, indotto nelle acque di superficie e di falda, come indicato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 12/96 e dalla conseguente D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297 e s.m.i., sono vietate, nella fascia di rispetto di 30 m di profondità dai corsi d'acqua, le seguenti pratiche:

- stoccaggio su terreno nudo e su piattaforme e/o su manufatti non provvisti di dispositivi di raccolta del percolato, di letame, stallatico e di ogni tipo di deiezione di origine animale di qualsiasi provenienza (D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297 e s.m.i.);
- spargimento e distribuzione, sui terreni agricoli, di reflui, rifiuti e fanghi di ogni genere e specie. Nel caso questa pratica sia specificamente sovraordinata e

autorizzata, la Proprietà ed il Conduttore del fondo su cui ciò si attua, dovranno comunicare tempi, quantità e modi degli spargimenti e dovranno eseguire il monitoraggio indicato nella autorizzazione;

Lo stoccaggio temporaneo di letame maturo su terreno nudo, dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo idrico di superficie ed in falda e dovrà essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 30 m. Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo e per più di una stagione.

Sul territorio comunale, è vietato lo spandimento di reflui zootecnici su:

- terreni gelati o innevati,
- superfici non interessate dall'attività agricola,
- terreni saturi o con ristagni d'acqua,
- terreni con pendenza superiore od uguale al 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie,
- terreni situati a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua,
- aree boschive, escluse le colture legnose a rapido accrescimento,
- aree di cava non ripristinate all'uso agricolo.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, come determinate dalle presenti norme e nei territori ove sono presenti condizioni di vulnerabilità idrogeologica alta o molto alta, definite dalla componente geologica del PGT non è consentita la distribuzione e lo stoccaggio di alcun genere di rifiuto, anche proveniente da impianti di depurazione.

ART. 9 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione e concessione di scarichi nel corso d'acqua sarà assentita, dal soggetto competente, solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità, con il corpo ricettore.

La materia è regolata dalle Norme di Attuazione del PAI e di Regione Lombardia.

ART. 10 - REGIME DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalista.

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati, secondo le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

ART. 11 - INVARIANZA IDRAULICA

Ogni opera ed intervento che porti alla impermeabilizzazione del suolo deve essere verificata secondo il principio dell'invarianza idraulica applicando cioè quanto disposto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 e s.m.i.

ART. 12 - SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica, condotta secondo i tempi di ritorno previsti dalle direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po (vedi art. 7, ultimo capoverso) e delle disposizioni di Regione Lombardia.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in "botte a sifone", salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 13 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazioni da parte di detriti e di materiali trasportati dall'acqua.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

ART. 14 - INTUBAMENTI

Al fine di assicurare l'equilibrio idraulico delle reti ed anche il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, è vietata, la tombinatura di corsi d'acqua, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

La materia è regolata dalle vigenti Norme di Attuazione del PAI e ss. mm. ii.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, a condizione che ne sia accertata la compatibilità idraulica ed idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio e dietro presentazione di specifica relazione idraulica, idrogeologica ed ambientale.

ART. 15 - VEGETAZIONE DI RIPAI AI FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO

Ai fini della difesa del suolo e della riqualificazione paesaggistica è da favorire l'arricchimento e la ripiantagione delle rive dei corsi d'acqua da eseguire con impianti arborei ed arbustivi, utilizzando preferibilmente specie autoctone ed evitando specie esotiche, invasive e/o espressamente vietate da disposizioni regionali.

I complessi boscati, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, devono essere mantenuti in piena efficienza mentre quelli rientranti nella definizione di bosco, sono soggetti alla disciplina di cui alla L.R. 5.12.2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,

pesca e sviluppo rurale) e al relativo Regolamento 20.07.2007 n. 5 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle norme vigenti in materia di beni ambientali.

Il taglio delle alberature di ripa, quando non soggetto ad autorizzazione paesaggistica, è soggetto a preventiva comunicazione/denuncia al Comune.

Per i corsi d'acqua inseriti nell'elenco dell'Elaborato 5 del Piano di gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino del PO (AIPO), è da conservare o da ricostituire ove mancante, una "fascia tampone" stabilmente inerbita/arbustiva/arborea della larghezza minima di 3 m come da DGR 22.12.2011 n. IX/2738 e s.m.i.

ART. 16 - RELAZIONE GEOLOGICA E IDRAULICA

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

A) Relazione geologica e idraulica, redatta da professionisti abilitati, iscritti all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione;
- verifica idraulica di portata, in caso di ponti, intubamenti, ecc;
- relazione geologica che determini le interrelazioni con la falda;
- relazione idraulica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici con:

- corografia 1:10.000;
- estratto del P.G.T.;
- estratto mappa catastale con indicazione delle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

C) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il mantenimento, in piena efficienza e per il presidio dell'opera, sottoscritta dal richiedente.

ART. 17- CONVENZIONE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune può stipulare convenzioni per il governo dei corsi d'acqua di competenza comunale con il Consorzio di Bonifica, con i Comuni confinanti ed anche con soggetti privati.

Il Comune, per il reticolo idrico di sua competenza, definisce il ruolo dei contribuenti che devono corrispondere i canoni di polizia idraulica definiti da Regione Lombardia.

ART. 18 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE

E' consentita la sdemanializzazione di aree abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali, indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte della competente Agenzia del Demanio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente a ciò proposto.

**ART. 19 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA PER VIOLAZIONI DELLE
NORME DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con ordinanza del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.



II TECNICO INCARICATO
DOTT.GEOL. GIOVANNI BASSI
Marzo 2023

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d'acqua:

RETICOLO IDRICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS	
1	RIO TORMO
2	ROGGIA DARDANONA
3	ROGGIA GRADELLA
4	ROGGIA GRADELLA SORGINO
5	ROGGIA RAMELLO
6	ROGGIA SQUINTANA
RETICOLO DEL CONSORZIO IRRIGAZIONE CREMONESI A GESTIONE PRIVATA	
CANALE VACCHELLI	